



Associazione
TARTUFAI VALPESCARA

Oggetto: riforma fiscale dei prodotti del sottobosco, in particolare del tartufo, a decorrere dal 1 gennaio 2019.

Gentile socio,

La legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2018 n° 145 i commi da 692 a 699) ha licenziato, tra le altre, una serie di nuove norme fiscali riguardanti il settore tartufo, sia in termini di fiscalità diretta (IRPEF) che indiretta (IVA). In realtà, le innovazioni riguardano tutti i prodotti del sottobosco e le piante officinali (cod. ATECO 02.30). Per semplicità, nel prosieguo ci si riferirà solo al tartufo.

IRPEF

Per i **raccoglitori occasionali**, muniti di titolo abilitante alla raccolta, è stata introdotta una imposta sostitutiva ai fini IRPEF che ammonta ad **euro 100,00** ed è da versare entro il 16 di febbraio di ogni anno. L'attività di raccolta del tartufo si intende svolta in "via occasionale" se i corrispettivi percepiti non **superano i 7.000,00** i quali non fanno cumulo con gli altri redditi percepiti. Se non si intende vendere i 100,00 non vanno versati.

In caso di mancato pagamento dell'imposta sostitutiva di euro 100,00 si è assoggettati, sempre in caso di cessione a titolo oneroso, al regime della ritenuta a titolo d'imposta (23% sul corrispettivo pattuito ridotto del 22%) con tutte le problematiche connesse che qui non si ripetono.

Da un punto di vista documentale è previsto che chi compra il tartufo debba emettere un documento d'acquisto che contenga:

- Data di cessione
- Nome, cognome e codice fiscale del cedente
- Natura e quantità del prodotto ceduto
- Ammontare del corrispettivo pattuito
- Codice ricevuta del versamento imposta sostitutiva

Il soggetto acquirente deve inviare i predetti documenti all’Agenzia insieme agli altri documenti di acquisto (spesometro).

Prima di andare oltre nell’analisi, occorre soffermarsi a riflettere su alcune questioni che mi sono poste o che mi sono state poste da alcuni tartufai.

- **Come si versa l’imposta sostitutiva di 100,00?** Si versa con modello F24 in banca o alle poste (anche tramite modalità telematica con home banking per chi fosse abilitato dalla propria banca).
- **Se vendo adesso, a quale dei due regimi devo sottostare? A della ritenuta o dell’imposta sostitutiva?** La risposta non è semplice. A mio avviso l’acquirente (leggi commerciante) non avendo copia del versamento F24 non può esimersi dal trattenere l’imposta sostitutiva del 23 sul 78%, perché è responsabile del versamento della trattenuta al tartufaio. La trattenuta non è effettuata nel solo caso in cui il tartufaio abbia versato i 100 euro e ne dia copia al commerciante. La responsabilità del commerciante si traduce nel versamento della trattenuta non effettuata con relative sanzioni ed interessi.
- **L’occasionalità c’è sempre, sia che si scelga la ritenuta a titolo d’imposta, sia che si scelga di versare l’imposta sostitutiva di euro 100?** Il comma in questione, il 694, è una presunzione che sancisce l’occasionalità del reddito da tartufo fino a 7.000 euro.
- **Cosa accade se si superano i 7.000,00 nel corso dell’anno?** Il superamento del limite significa abitualità. Pertanto, a mio giudizio deve essere aperta, senza indugio, una partita IVA con tutto ciò che ne consegue. Ovviamente, il MEF potrebbe protendere per una soluzione diversa ma è una ipotesi piuttosto remota.
- **Se prendo il tesserino nel corso dell’anno il limite dei 7.000 euro deve essere rapportato ad anno?** Secondo il mio parere il limite non si può rapportare all’anno in quanto contrasterebbe proprio con il senso di occasionalità e del limite che le si è voluto dare.
- **Chi non ha il tesserino usufruisce della imposta sostitutiva?** No, la norma è chiara e si rivolge a coloro che sono abilitati. Quindi chi non ha il tesserino per un qualunque motivo (mai preso, sospeso, ritirato o non in regola con il versamento regionale) non ha diritto a usufruire della norma di vantaggio.
- **Il soggetto acquirente può essere solo un titolare di p.iva?** La norma parla di acquirente senza specificare se professionale o meno. Però l’ultima parte del comma 697 impone all’acquirente di inviare il documento, ex art. 21 del DL 78/2010 convertito dalla legge 122/2010 (c.d. spesometro), all’Agenzia delle Entrate. In detto invio sono incluse solo le fatture di acquisto e di vendita e non altri documenti “ibridi”.

- **Cos'è il documento di acquisto?** A mio giudizio non può che essere una fattura (autofattura) per lo stesso motivo di cui al punto precedente. Pertanto, deve essere integrato con tutti i dati richiesti per questa, come previsto dal DPR 633/72.

Si consideri che a breve, anche dietro sollecitazione della FNATI, il MEF emanerà una circolare esplicativa per rispondere a tutti i nostri dubbi.

AI FINI IVA

La manovra ha previsto anche l'abbassamento dell'aliquota del tartufo fresco che è scesa al 5% e del tartufo congelato ed essiccato che ora è al 10%.

E' stato introdotto un nuovo articolo nel DPR IVA, il 34bis, ove si prevede che i raccoglitori occasionali di prodotti del sottobosco (tartufo) con volume d'affari al di sotto di 7.000 euro sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutte le incombenze burocratiche inclusa la dichiarazione IVA.

Il tartufo entra nella prima parte della Tabella A dei prodotti agricoli di cui al DPR 633/72 quindi, con molta probabilità, entrerà tra i prodotti ad aliquota compensativa (questo interessa solo i coltivatori).

Infine, come norma residuale, è stata data la possibilità per coloro che ritraggono redditi da prodotti non rientranti nel codice ATECO 02.30, ma facenti parte della categoria del sottobosco, di usufruire del regime agevolato c.d. forfettario (non interessa i tartufai).

Spero di essere stato chiaro come spero che a breve arriveranno le istruzioni e i chiarimenti da parte del MEF. Nel mettermi a vostra disposizione vi saluto cordialmente.

Il Presidente

Leo D'Alessandro